

AGENZIA DI: ROMA F51CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA - A.R.D. Chilometrica n° F51.018.0000336689**DECORRENZA CONTRATTO: **17/05/2022** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **17/05/2023**TERMINE CONTRATTO: **17/05/2023**CONTRAENTE : **F.I.S.I. FED.NE ITALIANA SPORT INVERNALI**DOMICILIO : **VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 46 A**COMUNE : **MILANO** C.A.P.: **20137** PROVINCIA: **MI**CODICE FISCALE : **05027640159** PARTITA IVA: **05027640159**KM PRESUNTI: **37800****GARANZIE :**

Auto - Furto

Massimale: € **15.000,00**Scoperto % : **10**Franchigia : € **250,00**

Auto - Incendio

Massimale: € **15.000,00**Franchigia : € **250,00**

Auto - Maxicasco

Massimale: € **15.000,00**Scoperto % : **10**Franchigia : € **500,00**

Auto - Atti Vandalici

Massimale: € **15.000,00**Franchigia : € **250,00**

Auto - Fenomeni Naturali

Massimale: € **15.000,00**Franchigia : € **250,00**

Si prende atto che la copertura è prestata per tutti i dipendenti e per tutte le persone convocate direttamente dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dai suoi organi periferici.

Copertura per i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli di seguito descritti, verificatisi in occasione di missioni di servizio fino a concorrenza del massimale per garanzia qualunque sia il valore del veicolo assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

Le garanzie indicate in polizza sono prestate sulle autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della ditta contraente, purché non di proprietà di quest'ultima, che si trovino in missione autorizzata.

A parziale deroga delle condizioni Vittoria Linea Strada che amministrano il presente contratto, le parti concordano quanto segue.

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli di seguito descritti, verificatisi in occasione di missioni di servizio fino a concorrenza del massimale per garanzia indicato in polizza qualunque sia il valore del veicolo assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

Le garanzie indicate in polizza sono prestate sulle autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della ditta contraente, purché non di proprietà di quest'ultima, che si trovino in missione autorizzata.

Per "missione autorizzata" si intende l'uso del proprio veicolo o di altro dato in uso, per adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa.

Pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente versa all'agenzia a cui è assegnato il contratto il premio ottenuto moltiplicando il numero di chilometri preventivato per il premio base per chilometro.

Il premio versato all'atto della sottoscrizione del contratto e, in caso di frazionamento del premio quello versato alle rate successive, si considera minimo acquisito.

Scoperti e minimi

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con gli scoperti ed i minimi per garanzia indicati in polizza.

Scoperto e minimo restano a carico dell'assicurato senza che lo stesso possa farli assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento.

Regolazione del premio

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo la contraente è tenuta a comunicare a Vittoria Assicurazioni l'ammontare effettivo dei chilometri percorsi.

Su tale base si procederà alla regolazione del premio (fermo restando il premio minimo acquisito) da incassare tramite apposita appendice entro 30 giorni dalla data di emissione del documento e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Nel caso in cui il premio, ottenuto moltiplicando il premio base per chilometro indicato in polizza, per il totale dei chilometri percorsi durante l'annualità assicurativa, risulti superiore a quello minimo acquisito, la Società comunica al Contraente l'ammontare della differenza di premio dovuta.

Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra o il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto tali obblighi.

Si precisa che per totale dei chilometri percorsi si intende la somma annua dei chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo per il quale la garanzia è stata prestata e determinabili sulla base dei registri tenuti dal Contraente.

In tali registri il Contraente deve annotare il numero dei chilometri percorsi nell'annualità assicurativa, i veicoli e i dipendenti assicurati.

A tal fine devono essere registrati i seguenti elementi:

- generalità del dipendente autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio;
- estremi di identificazione certi, per il veicolo;
- data e luogo della trasferta con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- orario di inizio della trasferta ed orario di termine della trasferta.

Decorrenza della copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui sopra.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società assicuratrice tale documentazione a semplice richiesta ed in qualsiasi momento.

Denuncia sinistri

Ad ogni denuncia di sinistro il contraente dovrà inviare entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, documentazione probatoria circa l'effettivo utilizzo per servizio del veicolo al momento del sinistro.

Recesso per sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni.

In tale caso Vittoria Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborserà la parte di premio netto non fruito.

In ottemperanza all'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova **Area Riservata** dedicata ai Clienti Vittoria.

Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale/Partita IVA o il numero di una qualsiasi polizza Vittoria attiva, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

CONTRAENTE



Il Contraente è consapevole che ciascuna garanzia contemplata nella presente polizza è operante a condizione che sia stato indicato e pagato il premio corrispondente.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

PB_XA_A-Z-EDZ-1219 Linea Strada

PB_XA_DAN-EDZ-1219 Sezione Danni

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa stessa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

Il contraente in persona dichiara di aver ricevuto in modo esaustivo e corretto, dall'intermediario assicurativo indicato sull'allegato 7B, prima della stipulazione della presente polizza, le informazioni previste dall'art. 34 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo informativo, così come previsto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

Dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare specificatamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli contrattuali:

Sezione Responsabilità Civile: Variazione della residenza del proprietario del veicolo assicurato; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Rinnovo del contratto; Competenza territoriale.

Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; Esclusioni; Alienazione del veicolo; Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Proroga del contratto; Competenza territoriale; Liquidazione dei danni - nomina dei periti; Controversie e nomina del collegio medico; Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato; Recesso del contratto per variazioni di legge.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

Avvertenza

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010).

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all'Impresa o all'intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

CONTRAENTE

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e orario presente sul certificato di assicurazione e pagamento

L'ESATTORE PER QUIETANZA





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

Classic

AUTOVETTURE
SEZIONE DANNI

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
<hr/>	
Oggetto del Contratto	pag. 3
<hr/>	
1 Cosa è assicurato?	pag. 3
<hr/>	
1.1 INCENDIO E FURTO	
1.2 COLLISIONE	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 4
<hr/>	
2.1 MAXICASCO	
2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA	
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE	
2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	
2.6 INCENDIO DOLOSO	
2.7 CRISTALLI	
2.8 CRISTALLI ELITE	
2.9 CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA	
2.10 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE	
2.11 ATTI VANDALICI NEW	
2.12 ATTI VANDALICI TOP	
2.13 FENOMENI NATURALI	
2.14 VALORE A NUOVO	
2.15 CLAUSOLA SATELLITARE	
3 Cosa non è assicurato?	pag. 11
<hr/>	
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 11
<hr/>	
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 SCOPERTI	
4.3 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 18
<hr/>	
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2. RIPARAZIONI, SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	
3. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO	
4. DETERMINAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
5. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	
6. NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 23
<hr/>	
Appendice normativa	pag. 25
<hr/>	

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

Definizioni relative al contratto

- **ACCESSORI:** le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al **VEICOLO** che possono essere:
 - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del **VEICOLO**, compresi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**;
 - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del **VEICOLO**, esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**.
- **ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una **POLIZZA** dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI:** radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- **COLLISIONE:** scontro tra veicoli.
- **DEGRADO:** percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del **VEICOLO** di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo del DEGRADO

$$100\% - (7.000/10.000) = 30\%$$

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di DEGRADO)

- **PREZZO DI LISTINO:** il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del **VEICOLO**, comprensivo di **ACCESSORI** di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
- **VALORE ASSICURATO:** è il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al **VEICOLO**, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali **ACCESSORI** "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli **ACCESSORI** "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, in mancanza di tale documento, in **POLIZZA**.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Danni; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]

Il **CONTRAENTE** può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le **esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**".

1.1 INCENDIO E FURTO

(garanzia Furto attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione di un fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi nella garanzia anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della stipulazione del contratto;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

In aggiunta alla garanzia "**Incendio**", è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia "**Furto**" operante per i danni derivanti da: furto o rapina (siano questi consumati o solo tentati), compresi i danni causati al **VEICOLO** nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso e i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

In caso di smarrimento delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO** le spese sostenute per il duplicato delle chiavi, se documentate da idonea documentazione fiscale (scontrino/fattura).

Ai fini dell'operatività della garanzia "**Furto**", in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività. Si veda in proposito quanto riportato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

1.2 COLLISIONE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da **COLLISIONE** con veicoli identificati, ossia dotati di targa.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può, inoltre, attivare le seguenti garanzie, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.1 MAXICASCO

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, rimasti a carico dell'**ASSICURATO** per la propria quota di responsabilità (solo in caso, quindi, di **SINISTRO RCA** con "concorso di colpa" e nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**) alle seguenti condizioni:

1. senza applicazione di **DEGRADO/FRANCHIGIA/SCOPERTO**, se le riparazioni saranno eseguite presso una carrozzeria convenzionata con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*);
2. senza applicazione di **DEGRADO**, ma con l'applicazione di uno **SCOPERTO**, se le riparazioni non saranno proprio eseguite o se le stesse saranno eseguite presso una carrozzeria non convenzionata con la **SOCIETÀ**.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso **COLLISIONE** che determini il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", purché compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura d'acquisto.

Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" del successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

Per la quantificazione dei danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO**, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla **SOCIETÀ** nell'ambito della gestione del **SINISTRO RCA** da **RISARCIMENTO DIRETTO**.

A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a 20.000 €:

- se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante, in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 x 80%);
- se il danno è di € 17.000,00 la garanzia è operante.

2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato causati da COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO e nel verbale risulti censito il VEICOLO non assicurato.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI "non di serie", stabilmente fissati sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO ed indicati nella fattura di acquisto del VEICOLO o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale. In caso di risarcimento del danno, l'ASSICURATO o altro avente diritto dovrà dichiarare¹ di surrogare nei propri diritti la SOCIETÀ nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se la COLLISIONE con un VEICOLO identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO, la SOCIETÀ rimborsa solo la FRANCHIGIA applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'ASSICURATO.

2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la riparazione del VEICOLO e di denuncia alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con l'applicazione degli SCOPERTI, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.6 INCENDIO DOLOSO (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato, nel limite del VALORE ASSICURATO, derivanti da incendio, con sviluppo di fiamma, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Sono inclusi i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli ACCESSORI "non di serie" fissati stabilmente sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO siano indicati nella fattura d'acquisto o in specifica documentazione fiscale se installati successivamente.

2.7 CRISTALLI (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l'INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

¹ Ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla garanzia “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli”.

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) è prevista la riduzione del limite di **INDENNIZZO**.

2.8 CRISTALLI ELITE

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall’ASSICURATO, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l’INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli Elite”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla garanzia “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli Elite”.

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) è prevista la riduzione del limite di **INDENNIZZO**.

2.9 CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA

(attivabile solo in abbinamento alle sole garanzie “R.C. Auto” e “R.C. Complementare Gold”)

La SOCIETÀ si impegna a far sostituire o riparare, entro 3 giorni lavorativi, presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) i cristalli danneggiati (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l’INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli indennizzo in forma specifica”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla garanzia “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli indennizzo in forma specifica”.

La garanzia “Cristalli indennizzo in forma specifica” prevede **ESCLUSIVAMENTE** la riparazione

/ sostituzione del cristallo che deve essere effettuata, a pena di inoperatività della garanzia, presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

Restano salvi i casi di forza maggiore quale a mero titolo di esempio la rottura del cristallo all'estero o nel caso in cui il centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria, contattato dall'**ASSICURATO**, non possa operare presso il proprio centro o, in alternativa, per mezzo di officina mobile, presso la residenza o altro indirizzo indicato dal cliente. Il centro specializzato informerà l'**ASSICURATO** dell'impossibilità ad erogare il servizio tramite comunicazione scritta (mail, o sms, o whatsapp).

In tali casi la **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del **VEICOLO** assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

2.10 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

Linea Strada Classic prevede la possibilità di ampliare le garanzie "Incendio" e "Furto" attivando uno dei due pacchetti di garanzie: Classic New o Elite.

La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese nei due pacchetti:

✓ = compresa nel pacchetto

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Danni da effrazione	INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di DEGRADO . Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ o un centro specializzato sui cristalli (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>), è prevista la riduzione del limite di INDENNIZZO .	✓	✓
Perdita chiavi	Rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO assicurato, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .	✓	✓
Danni alla tappezzeria	Rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria del VEICOLO assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno è stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali.	✓	✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Spese di traino, custodia e parcheggio	Rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO assicurato disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all' ASSICURATO .	✓	✓
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall' ASSICURATO per immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro VEICOLO , che sostituisce il VEICOLO a seguito di perdita totale e definitiva di quest'ultimo. La garanzia opera se per il nuovo VEICOLO viene emesso altro contratto con la SOCIETÀ per le garanzie Incendio e Furto. Per il pacchetto Classic NEW l'importo del rimborso è forfettariamente determinato in € 250,00.	✓	✓
Rimborso imposta di proprietà (garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto da normativa vigente)	Rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del VEICOLO assicurato.	✓	✓
Danni al bagaglio	Rimborso dei danni ai bagagli dell' ASSICURATO e dei familiari trasportati, conseguenti direttamente da incidente da circolazione, incendio o furto parziale. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle Autorità competenti.	✓	✓
Ripristino airbag	Rimborso delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del VEICOLO assicurato, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.		✓
Lavaggio	Rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del VEICOLO assicurato in caso del suo ritrovamento a seguito di furto o rapina.		✓
Trasporto	Garantisce l' INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante il suo trasporto, effettuato insieme al conducente, a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - affondamento, deragliamento del vettore; - allagamento della stiva; - scontro del vettore con altri mezzi; - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, ad accidenti dovuti al mare (conseguenti a mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.); - perdita di carico per avaria comune, come disciplinato dal codice della navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il VEICOLO è a bordo del vettore.		✓

2.11 ATTI VANDALICI NEW

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI", lettere b) e c), del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la sua riparazione. La garanzia prevede l'applicazione di **FRANCHIGIE**, **DEGRADI** e **SCOPERTI**, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*). (vedi art. 4.2 **SCOPERTI**)

La garanzia, a seconda che il **SINISTRO** avvenga entro oppure oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO** assicurato, prevede l'applicazione di un limite di **INDENNIZZO** di importo differente (vedi articolo 4.4 "LIMITI DI INDENNIZZO" del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?").

2.12 ATTI VANDALICI TOP

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI", lettere b) e c), del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione.

La garanzia prevede l'applicazione di **FRANCHIGIE**, **DEGRADI** e **SCOPERTI**, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*). (vedi art. 4.2 **SCOPERTI**)

L'**INDENNIZZO** massimo è pari al **VALORE ASSICURATO** per la garanzia "Incendio" e "Furto" nei limiti di quanto riportato all'articolo 4.4 "LIMITI DI INDENNIZZO" del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?".

2.13 FENOMENI NATURALI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI", lettera c), del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nel limite del **VALORE ASSICURATO**.

La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI**, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.14 VALORE A NUOVO

Limitatamente alle garanzie, "Incendio e Furto", "Fenomeni Naturali" e "Collisione con animali selvatici" - a parziale modifica di quanto previsto al successivo capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?" articolo 3 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO" - e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si

stabilisce che:

- in caso di danno totale verificatosi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è considerato pari al **PREZZO DI LISTINO**, con un massimo pari al **VALORE ASSICURATO**;

A titolo di esempio:

- se dopo due mesi dalla prima immatricolazione l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** (danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO**)
- il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 19.500,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del **SINISTRO**
- il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 20.000,00 allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 19.500,00.

- in caso di danno parziale verificatosi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del **DEGRADO** del **VEICOLO** assicurato o delle sue parti (ad eccezione degli pneumatici) nei limiti del **VALORE ASSICURATO** o, se minore, di quello commerciale, purché siano state eseguite le riparazioni e le sostituzioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante le riparazioni e le sostituzioni stesse.

A titolo di esempio:

- a seguito di **SINISTRO**, avvenuto entro 48 mesi dalla prima immatricolazione, è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- il prezzo di acquisto dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 1.000,00 (ossia l'intero importo del danno, senza tenere conto del 30% di **DEGRADO**)

- se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all'interno dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, la garanzia è valida fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il **VALORE ASSICURATO** fosse inferiore al valore commerciale del **VEICOLO**, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **VALORE ASSICURATO** e valore commerciale del **VEICOLO** assicurato al momento del danno.

A titolo di esempio se un VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO pari a € 18.000,00, ma il suo valore commerciale è € 20.000,00 e subisce danni ai pezzi di ricambio per € 1.000,00, allora si avrà un INDENNIZZO pari a:
€ 1.000,00*(€ 18.000,00/€ 20.000,00) = € 900,00

2.15 CLAUSOLA SATELLITARE

Se il **CONTRAENTE** dichiara che sul **VEICOLO** assicurato è installato un antifurto di tipo "satellitare" e che questo viene regolarmente attivato, la **SOCIETÀ** concederà uno sconto sul **PREMIO** annuo relativo alla garanzia "Furto".

3 Cosa non è assicurato?

[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]

La garanzia "Collisione integrativa" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la parziale responsabilità dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

La garanzia "Collisione a perdita totale" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la responsabilità (parziale o totale) dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

4 Ci sono limiti di copertura?

[Negli articoli seguenti questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi, indicati in **POLIZZA**.

Limitatamente ai danni diversi dal "Furto totale", se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.

4.1 ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie "Incendio" e "Furto" e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO** assicurato;
- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** assicurato a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
- f. alle cose trasportate;

- g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "Furto", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia "Furto" è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al **VEICOLO**, salvo che l'**ASSICURATO** nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

Le garanzie "Maxicasco", "Collisione", "Collisione integrativa", "Collisione a perdita totale", "Collisione con veicoli identificati non assicurati", "Collisione con animali selvatici".

1. non sono operanti:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - c. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
2. non assicurano i **RISCHI** di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
3. escludono i danni:
 - a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
 - b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
 - d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
 - f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
 - g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**.

- Limitatamente alle garanzie "Cristalli", "Cristalli Elite" e "Cristalli indennizzo in forma specifica" sono esclusi le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli.

- Limitatamente alla garanzia "Danni al bagaglio", contenuta nei pacchetti Classic New e Elite, sono esclusi dalla garanzia: il furto dei bagagli stessi, l'azione del fulmine, lo scoppio e l'esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva del **VEICOLO** assicurato.

Limitatamente alla garanzia "Trasporto", contenuta nel Pacchetto Elite, sono esclusi dalla garanzia:

- i danni subiti dal **VEICOLO** assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul treno o sulla nave traghetto (vettore);
- i danni derivanti dall'urto del **VEICOLO** assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Per le garanzie "Atti vandalici New" e "Atti vandalici Top", sono in ogni caso esclusi i danni al tetto e ai cerchi in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi causati alla circolazione dei veicoli.

Per la garanzia "Fenomeni naturali" sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi causati dalla circolazione dei veicoli.

4.2 SCOPERTI

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione degli **SCOPERTI** di seguito dettagliati:

Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria convenzionata o centri specializzati convenzionati con la SOCIETÀ

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	-	-
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	-	-
ATTI VANDALICI NEW: VEICOLI immatricolati da non più di 3 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI NEW: VEICOLI immatricolati da più di 3 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da non più di 5 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da più di 5 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	SI
FENOMENI NATURALI	-	10% con il minimo di € 300,00 (nel caso di veicolo di proprietà di clienti residenti in provincia di Torino, lo scoperto è del 15% con minimo € 500,00)	SI
FENOMENI NATURALI - Limitato ai soli sinistri GRANDINE con riparazione effettuata dai Centri specializzati nelle riparazioni dei danni da Grandine convenzionati e reperibili su apposita sezione del sito www. vittoriaassicurazioni. com - che non richiedono l'utilizzo di pezzi di Ricambio	Vetustà veicolo fino al 12° mese € 0,00 dal 13° al 36° mese € 0,00 dal 37° al 60° mese € 0,00 dal 61° al 84° mese € 0,00 oltre l' 85° mese € 500,00	-	-
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 300,00	SI

**Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione non effettuata presso una
carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ**

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	20% del danno rimasto a carico dell'ASSICURATO per la propria quota di responsabilità	-
ATTI VANDALICI NEW	-	20% con il minimo di € 500,00	SI
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	20%	SI
ATTI VANDALICI TOP	-	20% con il minimo di € 1.500,00	SI
FENOMENI NATURALI	-	20% con il minimo di € 2.000,00	SI
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 600,00	SI

Ad esempio: il VEICOLO subisce un danno di € 3.500,00 a seguito di COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI, se l'ASSICURATO si rivolge ad una carrozzeria:

- convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 350,00 (maggiore valore tra il 10% del danno e € 300,00);
- non convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 600,00 (maggiore valore tra il 10% del danno e € 600,00).

4.3 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di indennizzo”?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito dettagliati:

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
FURTO APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE	15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO
COLLISIONE INTEGRATIVA	€ 2.000,00 per SINISTRO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità totale dell'ASSICURATO	€ 5.000,00 per SINISTRO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità parziale dell'ASSICURATO	€ 3.000,00 per SINISTRO (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'articolo 149 del CAP tramite RISARCIMENTO DIRETTO) L'INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO assicurato

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	€ 5.000,00 per anno e per SINISTRO, nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
ATTI VANDALICI NEW, SINISTRO avvenuto entro 3 anni dalla prima immatricolazione	€ 2.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo L'INDENNIZZO non potrà superare il limite del VALORE ASSICURATO
ATTI VANDALICI NEW, SINISTRO avvenuto oltre 3 anni dalla prima immatricolazione	€ 1.500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo L'INDENNIZZO non potrà superare il limite del VALORE ASSICURATO
ATTI VANDALICI TOP	VALORE ASSICURATO per la garanzia "Furto", fino ad un massimo di € 20.000 per SINISTRO e in ogni caso nei limiti del minore tra il VALORE ASSICURATO e il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SMARRIMENTO DELLE CHIAVI	€ 1.000,00 per anno assicurativo

Garanzia	Limite di INDENNIZZO, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, per riparazione effettuata:	
	presso un centro Specializzato Convenzionato nella riparazione/sostituzione dei Cristalli	presso un centro Specializzato NON convenzionato nella riparazione/sostituzione dei Cristalli
CRISTALLI	€ 700,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
CRISTALLI ELITE	Pari, per ciascun SINISTRO, al VALORE ASSICURATO per la garanzia "Incendio" e "Furto" (massimo due SINISTRI per anno assicurativo)	€ 400,00 per SINISTRO (massimo un SINISTRO per anno assicurativo)
CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo (massimo due SINISTRI per anno assicurativo)	Nessun INDENNIZZO ad eccezione dei casi di forza maggiore per i quali l'INDENNIZZO è il medesimo di quello previsto per la riparazione presso i centri convenzionati

Garanzia	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Classic New	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Elite
DANNI DA EFFRAZIONE, con utilizzo Carrozzeria Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 550,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo

Garanzia	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Classic New	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Elite
DANNI DA EFFRAZIONE con utilizzo Carrozzeria NON Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
PERDITA CHIAVI	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI AL BAGAGLIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIPRISTINO AIRBAG	Non prevista nel pacchetto	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
LAVAGGIO	Non prevista nel pacchetto	€ 100,00 per SINISTRO ed anno assicurativo

Per il Pacchetto Classic New la **SOCIETÀ** rimborsa fino ad un massimo di € 600,00 per anno assicurativo cumulativamente per tutte le garanzie, fermi i sottolimiti previsti e riportati nella precedente tabella per ciascuna di esse.

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]

1. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando il **CONTRAENTE** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori², il **CONTRAENTE** deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per le garanzie "*Furto*", "*Incendio doloso*", "*Atti vandalici New*" e "*Atti vandalici Top*" l'**ASSICURATO** dovrà immediatamente denunciare il **SINISTRO** all'Autorità competente inoltrando una copia della denuncia, convalidata dalla stessa, alla **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del **VEICOLO** rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere.

Per la garanzia "*Smarrimento delle chiavi*" (vedi articolo 1.1 "*INCENDIO E FURTO*") e Perdita chiavi (contenuta nei Pacchetti Classic New ed Elite), in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel Pacchetto Elite, in caso di **SINISTRO**, i reclami per i danni provocati al **VEICOLO** dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che redigeranno per conto del passeggero il rapporto danni. La copia del rapporto, firmata anche dal passeggero, dovrà essere consegnata alla **SOCIETÀ** insieme al biglietto del trasporto effettuato.

Per la garanzia "*Clausola satellitare*", in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO**, per dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla **SOCIETÀ**:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell'ora di avvio degli stessi (blocco del motore, ecc.);
 - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);

² Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

2. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni urgenti, necessarie per portare il **VEICOLO** danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'**ASSICURATO** non deve effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso documentabile della **SOCIETÀ**, purché questo sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **SINISTRO**.

Se il consenso della **SOCIETÀ** non viene comunicato entro tale termine o in caso di un'urgenza oggettivamente documentabile di effettuare le riparazioni, l'**ASSICURATO** può procedere alle riparazioni, ma è obbligato a conservare le tracce e i residui del **SINISTRO** fino all'accertamento del danno da parte della **SOCIETÀ**, senza per questo aver diritto ad alcun **INDENNIZZO**.

La **SOCIETÀ** può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del **VEICOLO** danneggiato, nonché sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'**INDENNIZZO**; rimarranno comunque a carico dell'**ASSICURATO** gli importi dovuti per **DEGRADO**, **FRANCHIGIE** e **SCOPERTI** previsti dal contratto.

La **SOCIETÀ** può inoltre subentrare nella proprietà del relitto dopo il **SINISTRO**, corrispondendone il valore commerciale al netto degli **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** eventualmente previste dal contratto; in questo caso l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.

3. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale

Se il **SINISTRO** causa la perdita totale del **VEICOLO** assicurato, il danno è pari al valore commerciale del **VEICOLO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del **VALORE ASSICURATO**, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**.

A titolo di esempio, se:

- l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** (danno pari o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**)
 - il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 15.000,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del **SINISTRO**
 - il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 18.000,00
- allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 15.000,00.

b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al **VEICOLO** con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**³.

³ Ai sensi dell'articolo 1908 del Codice Civile.

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO

$$10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00$$

c) **Regola proporzionale**

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il **VALORE ASSICURATO** e il valore effettivo del **VEICOLO**⁴.

A titolo di esempio:

- **VALORE ASSICURATO: € 8.000,00**
- **Valore commerciale: € 10.000,00**
- **Danno: € 2.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO

$$2.000 * (8.000/10.000) = € 1.600,00$$

d) **I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel **VALORE ASSICURATO**.

Se il **VEICOLO** assicurato è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del **VEICOLO** conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.

4. Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

In caso di furto totale, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto⁵. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

⁵ Ai sensi dell'articolo 150-bis, 1° comma, del **CAP**.

Per tutte le altre garanzie, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la **SOCIETÀ** formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante. La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.

Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione⁶ se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La **SOCIETÀ** rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **VEICOLO**, o dei trasportati e dei familiari dell'**ASSICURATO**, all'esercizio dell'azione di surroga⁷.

⁶ In applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile.

⁷ Articolo 1916 del Codice Civile.

6. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi

Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia alla competente Autorità. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto; - serie originali di chiavi/ tessere code in dotazione. È facoltà di Vittoria richiedere: - procura a vendere.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.
Atti Vandalici	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia comunicando dove si trova il veicolo per la perizia	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Fenomeni Naturali			
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato		
Perdita chiavi			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio			Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione/ riparazione del cristallo

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Crystalli Indennizzo in Forma Specifica	<p>Contattare: il centro specializzato nella riparazione/sostituzione del cristallo convenzionato con Vittoria per presa appuntamento. Denuncia di sinistro da presentare direttamente presso il centro selezionato</p> <p>In alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> contattare la propria agenzia per la denuncia del sinistro e istruzioni per la scelta del centro convenzionato tramite l'app MyVittoria procedere con l'apertura del sinistro 	Recarsi presso un centro specializzato	Il centro provvederà alla riparazione/sostituzione del cristallo
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).
Rimborso Imposta di Proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato	
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]*

CODICE CIVILE

Art. 1201 – Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati se pagano dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

CODICE DELLA STRADA**Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool**

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
- 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54

del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/04/2022



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB_XA_DAN-EDZ-0422 - LINEA STRADA CLASSIC - AUTOVETTURE
SEZIONE DANNI

Assicurazione Auto A.R.D.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
Auto Rischi Diversi per Autovetture (DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza "LINEA STRADA CLASSIC"

Il presente documento è stato redatto in data 01/04/2022
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2020 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 664.884.439, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 488.881.655.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 518.809.455 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.007.027.864, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 233.464.255 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 794.315.988 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 194,1%.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo.
Furto	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
Cristalli	Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali.
Cristalli Elite	Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. <u>Rispetto alla garanzia Cristalli i Massimali sono più elevati.</u>
Cristalli Indennizzo in Forma Specifica	Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. Rispetto alla garanzia Cristalli prevede obbligatoriamente l'indennizzo in forma specifica con riparazione/sostituzione presso i centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria.
Atti Vandalici New	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.
Atti Vandalici Top	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. <u>Rispetto alla garanzia Atti vandalici New i Massimali sono più elevati.</u>
Fenomeni Naturali	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.

Collisione con veicoli Identificati non Assicurati	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
Collisione con Animali Selvatici	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante la circolazione, a seguito di urto con animali selvatici.
Collisione Integrativa	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, <u>rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità</u> , nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.
Collisione Perdita Totale	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE o TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.
Collisione	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati.
Maxicasco	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione
Pacchetto Classic New	<p>E' un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato, disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese sostenute e documentata relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. • Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell'imposta pagata. • Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari.
Pacchetto Elite	<p>E' un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente. <u>Rispetto al Pacchetto Classi New offre limiti di indennizzo più alti e garanzie in aggiunta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato, disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese sostenute e documentata relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. • Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell'imposta pagata. • Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari. • Garanzia ripristino airbag: prevede il rimborso delle spese sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo. • Garanzia lavaggio: prevede il rimborso delle spese per il lavaggio del veicolo in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina. • Garanzia trasporto: sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto a bordo di treni o navi traghetto.

Infortuni del Conducente	<p>Sono coperti gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati.</p> <p><u>Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie"</u></p>
Infortuni CARD	<p>Sono coperti infortuni subiti dal conducente durante la circolazione in caso di sinistro CARD (dove sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto) nei casi di responsabilità, parziale o totale, dell'assicurato.</p> <p><u>E' assicurabile la sola "invalidità permanente".</u></p>
Infortuni del Conducente e del tempo libero	<p>Sono coperti infortuni subiti dal Contraente e dai componenti il suo Nucleo Familiare durante le attività della Vita Privata.</p> <p><u>Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie"</u></p>
Infortuni Veicoli Non assicurati	<p>Sono coperti infortuni subiti dal conducente durante la circolazione, esclusivamente in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione.</p> <p><u>Sono assicurati i casi: "morte" ed "invalidità permanente".</u></p>
Sospensione Patente	<p>Viene corrisposta all'Assicurato/Contraente l'indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi, e <u>non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada</u> oppure che sia stato accolto il ricorso contro il provvedimento.</p> <p>Per le sole persone giuridiche la garanzia è <u>operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada</u> per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro a seguito della sospensione della patente a loro dipendenti.</p>
LifeStyle	<p>Nel caso di perdita del lavoro da parte dell'assicurato, viene garantito il pagamento del premio di polizza per l'anno successivo a quello nel quale viene perso il lavoro.</p>
Tutela Legale Circolazione	<p>Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo.</p> <p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto).
Patente Imprese	<p>Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo.</p> <p>La garanzia riguarda la TUTELA dei diritti dell'Assicurato nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

<p>Patente Imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto); • subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida per violazione di norme del Codice della Strada. In tale ipotesi, Vittoria riconosce: <ul style="list-style-type: none"> • rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti; • il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica.
<p>Guasti meccanici</p>	<p>Sono assicurate la sostituzione o la riparazione degli organi meccanici, sotto indicati, con risarcimento comprensivo delle spese di manodopera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTORE • CAMBIO • DISPOSITIVO DI TRASMISSIONE
<p>Assistenza</p>	<p>La garanzia offre le seguenti prestazioni per il veicolo assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: se in caso di sinistro o di immobilizzo del veicolo per errato rifornimento, carburante congelato, rottura delle chiavi smarrimento, dimenticanza nell'abitacolo, blocco della serratura per tentato furto o congelamento, il veicolo non può circolare, viene trainato al centro di assistenza più vicino. • Officina mobile: se a seguito di guasto, il veicolo non può circolare viene inviata un'officina mobile per la riparazione. • Foratura: se a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, l'Assicurato non sia in grado di provvedere alla sostituzione, oppure il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, viene garantita la riparazione sul posto ovvero il traino presso l'officina più vicina. • Recupero del Veicolo fuori strada: viene inviato un mezzo idoneo a recupero del veicolo uscito di strada. • Spese di rimessaggio: se a seguito di sinistro il veicolo non può essere immediatamente riparato, viene rimborsato il costo dell'eventuale rimessaggio per i primi 3 giorni. • Demolizione del Veicolo in Italia: nel caso in cui il Veicolo, a seguito di Sinistro o ritrovamento dopo Furto o Rapina, debba essere demolito, viene organizzato il recupero del Veicolo e la demolizione. • Richiesta documenti in caso di Furto, rapina, incendio totali del veicolo: verranno richiesti ai competenti uffici e forniti all'assicurato il certificato cronologico ed il certificato di proprietà con annotazione dei perdita di possesso. • Veicolo in sostituzione in Italia: se a seguito di Sinistro il Veicolo guasto resti immobilizzato viene messa a disposizione un Veicolo di cortesia per un massimo di tre giorni. • Viaggio per recupero del Veicolo: se il veicolo, a seguito di Sinistro, resta immobilizzato, viene fornito all'assicurato biglietto aereo o ferroviario per il rientro. • Invio pezzi di ricambio: vengono inviati i pezzi di ricambio per la riparazione, qualora non vengano reperiti sul posto. • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): se a seguito di sinistro il veicolo resta immobilizzato, viene organizzato il rimpatrio. • Richiesta documenti in caso di Sinistro: se a seguito di Furto, Rapina, Incendio totali del Veicolo si fornisce assistenza per l'ottenimento dei documenti necessari alla gestione del sinistro. <p>La garanzia offre le seguenti prestazioni per la persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto in autoambulanza in Italia: se a seguito di incidente l'Assicurato necessita di ricovero in Pronto Soccorso, viene inviata l'autoambulanza. • Informazioni e consigli telefonici: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. • Trasferimento in centro ospedaliero specializzato: se l'assicurato, in caso di ricovero a seguito di incidente, si necessita il trasferimento in altra struttura, viene organizzato il trasferimento. • Rientro dal centro ospedaliero attrezzato: ultimate le cure, viene organizzato il rientro con aereo, treno o autoambulanza. • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: se, a seguito di Sinistro, il veicolo resta bloccato all'estero, viene garantita la prosecuzione del viaggio agli assicurati fino a destinazione o la possibilità di rientrare. • Spese albergo: se il fermo del veicolo a seguito di sinistro si protrae rendendolo necessario, viene organizzato il pernottamento in albergo. • Autista a disposizione: se a seguito di sinistro il conducente non è in grado di guidare viene messo a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo al domicilio o verso altra località.

	<ul style="list-style-type: none"> • Viaggio di un familiare: se a seguito di sinistro, l'assicurato viene ricoverato, e non è trasferibile prima di 10 giorni, viene messo a disposizione di un familiare un biglietto aereo/ferroviario A/R. • Rientro sanitario: se a seguito di sinistro, l'assicurato necessita di trasporto in ospedale o a casa, viene organizzato il trasporto ed eventualmente il rientro. • Rientro salma: se a seguito di sinistro l'assicurato sia deceduto viene organizzato il trasporto fino al luogo di sepoltura. • Anticipo spese prima di necessità: vengono pagate immediatamente le fatture che l'assicurato coinvolto in un sinistro, debba sostenere in modo imprevisto. • Anticipo delle cauzioni penali e civili: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro, viene versato l'importo per la cauzione fissata dall'Autorità. • Anticipo spese legali: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro viene versato l'onorario legale. • Interprete a disposizione: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro se si rende necessario, viene fornito un interprete.
Assistenza - Foratura	<p>Se a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, la Struttura Organizzativa, invierà un'officina mobile per la riparazione e/o sostituzione del pneumatico.</p> <p>In caso di impossibilità di effettuare la riparazione sul posto non fosse possibile, la Struttura Organizzativa predisporrà il traino del Veicolo all'officina più vicina al luogo di fermo.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
Furto	Clausola Satellitare: se il Contraente, in sede di stipulazione del contratto, dichiara che sul veicolo assicurato è installato un antifurto satellitare regolarmente attivato <u>ha diritto ad uno sconto sul premio.</u>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incendio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incendio doloso: sono assicurati anche i danni da incendio conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo. 2. Garanzia Valore a Nuovo: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d'uso.
Furto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garanzia Valore a Nuovo: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di furto totale che si verifichi nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di furto parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d'uso.
Fenomeni Naturali	Garanzia Valore a Nuovo: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d'uso.
Collisione con veicoli Identificati non Assicurati	Infortuni con veicoli non assicurati: è possibile abbinare a questa garanzia la copertura per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione, esclusivamente in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione.
Collisione con Animali Selvatici	Garanzia Valore a Nuovo: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d'uso.
Infortuni del Conducente	Estensione ai trasportati: esclusivamente per le autovetture ad uso privato e nella forma "sulla targa" è possibile estendere le coperture assicurative del conducente ai trasportati.

LifeStyle	<p>LifeStyle Plus: È possibile arricchire la garanzia Lifestyle con un'ulteriore garanzia che prevede <u>l'indennizzo corrispondente all'annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica</u> relativo al veicolo assicurato in polizza per <u>l'anno successivo</u> a quello in cui si è verificata la perdita dell'impiego (fino al massimo di 250,00 euro).</p>
Tutela Legale Circolazione	<p>Tutela legale "Circolazione Plus" È possibile arricchire la garanzia Circolazione con la garanzia Circolazione Plus che prevede nel caso in cui l'Assicurato subisca una decurtazione dei punti della propria patente di Guida il rimborso dei costi sostenuti per partecipare ai corsi di aggiornamento/esami per rinnovo.</p>
Patente Imprese	<p>Diaria da Sospensione Patente di Guida È possibile arricchire la garanzia Patente Imprese con un'ulteriore garanzia che prevede la <u>corresponsione della diaria giornaliera</u> fissata in polizza <u>per il periodo di sospensione</u> temporanea della patente di Guida. Questa garanzia prevede due ulteriori coperture, a pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condizione aggiuntiva "EBBREZZA" che copre anche l'infrazione dell'art. 186-186bis del Codice della Strada- Guida in stato di ebbrezza con tasso inferiore a 1,5 gr/l. • Condizione aggiuntiva "AUTOTRASPORTATORI" che copre anche nel caso di una o più infrazioni delle norme del Codice della Strada specifiche per l'Autotrasporto.
Guasti meccanici	<p>Guasti Meccanici Plus: La garanzia guasti meccanici Base viene arricchita con un servizio di traino, per il trasferimento del veicolo al Riparatore Fiduciario più vicino.</p>
Assistenza	<p>Opzione Estesa: Con questa opzione la garanzia Veicolo in sostituzione in Italia viene arricchita portando i 3 giorni di messa a disposizione del veicolo di cortesia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Guasto; • 10 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Incidente, Incendio, Furto o Rapina tentati o parziali; • 15 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Furto, Rapina e Incendio totali. <p>Opzione Elite 2021 (per le sole vetture ad uso privato) Con questa opzione vengono arricchite/aggiunte le garanzie di seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • traino: viene esteso anche al carrello appendice ed alla roulotte per la sola foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico (con l'esclusione di mezzi impiegati per trasporti particolari, tipo animali vivi); • trasferimento del veicolo: possibilità di organizzare il trasporto fino a destinazione a scelta dell'Assicurato, purchè entro il territorio italiano; • depannage: viene esteso anche al carrello appendice ed alla roulotte per la sola foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico (con l'esclusione di mezzi impiegati per trasporti particolari, tipo animali vivi); • Il servizio di rimessaggio viene innalzato a 20 giorni per sinistro; • Auto sostitutiva: viene riconosciuto un servizio immediato per la durata di 1 giorno che può arrivare fino a 20 in presenza di certificate ore di manodopera o attesa pezzi di ricambio; • Servizio taxi: possibilità di usufruire, per ciascun sinistro, di 3 corse verso la destinazione scelta dall'Assicurato nel limite di 75 euro per corsa.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi Esclusi Garanzia Incendio	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da incendio; ✗ dovuti a fenomeno elettrico.
---	---

<p>Rischi Esclusi Garanzia Furto</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada nel caso di danno da circolazione conseguente a Furto/Rapina
<p>Rischi Esclusi Garanzie</p> <p>Cristalli Cristalli Elite e Cristalli Indennizzo in Forma Specifica</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli.
<p>Rischi Esclusi Garanzie</p> <p>Atti Vandalici New e Atti Vandalici Top</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ a tetto e cerchi in conseguenza di atti vandalici; ✗ provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli
<p>Rischi Esclusi Garanzia</p> <p>Fenomeni Naturali</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.
<p>Rischi Esclusi Garanzie</p> <p>Collisione con veicoli Identificati non Assicurati</p> <p>Collisione con Animali Selvatici</p> <p>Collisione Integrativa</p> <p>Collisione Perdita Totale</p> <p>Collisione Maxicasco</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✗ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✗ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✗ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati ; ✗ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ; ✗ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Rischi Esclusi Garanzie Infortunati del Conducente Infortunati CARD Infortunati Veicoli Non assicurati	<p>Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.</p> <p>Sono esclusi gli infortunati derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ da stato di ebbrezza dell'Assicurato quando si trova alla guida di un veicolo e qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,00gr/l oppure quando si sia rifiutato di sottoporsi all'alcol test richiesto dalle Forze dell'Ordine; ✘ dall'effetto di sostanze stupefacenti assunte dall'Assicurato, quando si trova alla guida di un veicolo e sia stata accertata dalle Autorità la violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada e successive modifiche.
Rischi Esclusi Garanzia Infortunati del Conducente e del tempo libero	<p>Sono esclusi gli infortunati derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ dalla pratica di sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove); ✘ derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; ✘ da stato di ebbrezza dell'Assicurato quando si trova alla guida di un veicolo e qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,00gr/l oppure quando si sia rifiutato di sottoporsi all'alcol test richiesto dalle Forze dell'Ordine; ✘ dall'effetto di sostanze stupefacenti assunte dall'Assicurato, quando si trova alla guida di un veicolo e sia stata accertata dalle Autorità la violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada e successive modifiche.
Rischi Esclusi Garanzia Sospensione Patente	<p>La garanzia non è operante se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro; ✘ se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; ✘ se al momento dell'incidente il veicolo condotto dall'Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge; ✘ nel caso di revoca della patente; ✘ nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.
Rischi Esclusi Garanzia LifeStyle	<p>La garanzia non è operante nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o volontà dell'Assicurato; ✘ pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici accompagnatori alla quiescenza o in generale all'uscita.
Rischi Esclusi Garanzie Tutela Legale Circolazione Patente Imprese	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ le controversie tra Vittoria e l'Assicurato; ✘ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ✘ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; <p>La garanzia è inoltre esclusa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ il conducente non è abilitato secondo la normativa vigente; ✘ il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; ✘ il veicolo è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.
Guasti meccanici	<p>Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Sinistri dovuti a tutto quanto non qualificabile come Guasto Meccanico e i materiali non direttamente correlati alla riparazione.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Incendio	<u>La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza</u>
Furto	<u>La garanzia può prevedere la presenza di scoperti e franchigie riportate direttamente nel simplo di polizza.</u>
Cristalli	<p>La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 700,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di riparazione e/o sostituzione effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 700,00 senza applicazione di franchigia. - In caso di riparazione e/o sostituzione NON effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 300,00 senza applicazione di franchigia.

Cristalli Elite	<p>La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, con un massimo di due sinistri per anno assicurativo, è pari al valore assicurato per la garanzia furto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di riparazione e/o sostituzione effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari al valore assicurato per per la garanzia furto, senza applicazione di franchigia. - In caso di riparazione e/o sostituzione NON effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 400,00 senza applicazione di franchigia.
Cristalli Indennizzo in Forma Specifica	<p>La garanzia prevede l'indennizzo in forma diretta con riparazione/sostituzione presso i centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria.</p> <p>La garanzia prevede il massimo indennizzo pari ad € 10.000,00 per sinistro ed un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di riparazione presso centri NON convenzionate Vittoria, la garanzia non è operante fatta eccezione per i casi di forza maggiore.
Atti Vandalici New	<p>La garanzia prevede il massimo indennizzo pari ad euro 2.000,00 (per sinistro e per anno assicurativo) se il sinistro avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, pari ad euro 1.500,00 qualora il sinistro avvenga successivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata: con franchigia fissa pari a € 300,00 senza applicazione del degrado d'uso (pneumatici esclusi). - In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata: con scoperto del 20%, minimo € 500,00 ed applicazione del degrado d'uso.
Atti Vandalici Top	<p>La garanzia prevede il massimo indennizzo pari a € 20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per veicoli fino a 5 anni di età: senza scoperto, Franchigia fissa di € 300,00, senza degrado d'uso; • Per veicoli oltre i 5 anni di età: senza scoperto, con Franchigia fissa di € 300,00, ed applicazione del degrado d'uso. <p>In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata con scoperto 20% minimo € 1.500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso.
Collisione con Animali Selvatici	<p><u>La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza</u></p> <p>La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria: con scoperto 10% e, comunque, con franchigia di euro 300,00; • in caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria: con scoperto 15% e, comunque, con franchigia euro 600,00.
Fenomeni Naturali	<p><u>La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza.</u></p> <p>In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con scoperto del 10% col minimo di € 300,00, con l'applicazione degrado d'uso; • per i veicoli immatricolati nella provincia di Torino on scoperto del 15% col minimo di € 500,00, con l'applicazione degrado d'uso. <p>In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata con scoperto 20% minimo e 1.500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso.
Collisione con veicoli Identificati non Assicurati	<p>La garanzia prevede il rimborso nel limite massimo di 5.000,00 euro e comunque nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>La garanzia opera purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro, e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.</p> <p>La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria: senza scoperto/franchigia/degrado d'uso. • In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria: con scoperto 20% e con l'applicazione del degrado d'uso.
Collisione Integrativa	<p>La garanzia prevede il <u>massimo indennizzo pari ad euro 2.000,00</u> per sinistro</p> <p>La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria: senza applicazione di Degrado/franchigia/scoperto; • In caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria: senza degrado ma con uno scoperto del 20%.

<p>Collisione Perdita Totale</p>	<p><u>La garanzia opera solamente nel caso di danno totale del veicolo assicurato.</u></p> <p>La garanzia prevede un <u>limite massimo di indennizzo</u> per sinistro come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di responsabilità totale dell'assicurato: un indennizzo massimo di € 5.000,00. • In caso di responsabilità parziale dell'assicurato: indennizzo massimo di € 3.000,00 (che si cumula con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni).
<p>Collisione Maxicasco</p>	<p><u>La garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza.</u></p>
<p>Pacchetto Classic New</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: limite di € 550,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. • Perdita chiavi: con il limite di € 300,00. • Danni alla tappezzeria: con il limite di € 200,00. • Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 200,00. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: rimborso forfettario di € 250,00. • Danni al Bagaglio: con il limite di € 200,00
<p>Pacchetto Elite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. • Perdita chiavi: con il limite di € 1.000,00. • Danni alla tappezzeria: con il limite di € 1.000,00. • Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 1.000,00. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: senza rimborso ma a condizione che venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di Incendio/Furto. • Danni al Bagaglio: con il limite di € 1.000,00. • Ripristino airbag: con il limite di € 500,00. • Garanzia lavaggio: con il limite di € 100,00. • Garanzia trasporto: nei limiti del valore previsto dalla garanzia incendio.
<p>Infortuni del Conducente</p> <p>Infortuni del Conducente e del tempo libero</p>	<p>I capitali massimi assicurabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caso "morte": 300.000,00 euro; • caso "invalidità permanente": 300.000,00 euro; • caso "ricovero": diaria giornaliera di 100,00 euro; • caso "rimborso spese sanitarie": 5.000,00 euro . <p><u>L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.</u></p> <p>Franchigie:</p> <p>Nel caso "Invalidità Permanente":</p> <ul style="list-style-type: none"> • per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia. • per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%.
<p>Infortuni CARD</p>	<p>Sono indennizzate le sole lesioni fisiche, oggettivamente constatabili, per la parte che abbia avuto per conseguenza un'invalidità permanente fino al 9% compreso.</p> <p>In caso di lesione che abbia avuto per conseguenza un'invalidità permanente superiore al 9%, Vittoria calcolerà l'indennizzo come se la lesione fosse del 9%.</p> <p><u>L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.</u></p>
<p>Infortuni Veicoli Non assicurati</p>	<p><u>Può essere venduta solo in abbinamento alla garanzia "Collisione con Veicoli identificati non assicurati.</u></p> <p>I capitali massimi assicurabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caso "morte": 100.000,00 euro; • caso "invalidità permanente": 100.000,00 euro; <p>Nel caso in cui in polizza sia già operante anche una delle "opzioni infortuni", il capitale della presente garanzia sarà sommato a quelli già esistenti, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 300.000,00 per sinistro.</p>

Sospensione Patente	<p>La diaria prevede un limite massimo di 365 giorni.</p> <p>Nel caso di diaria per persone giuridiche operano le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dell'operatività della garanzia in caso di sospensione/ritiro della patente a seguito del superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 CdS); • riduzione del 50% del pagamento della diaria pattuita in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in caso di rifiuto a sottoporsi all'alcool test.
LifeStyle	<p>Sono ammesse all'Assicurazione le persone fisiche di <u>età massima di 70 anni</u> che rivestano alternativamente la qualifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato; • Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato; • Lavoratore a Progetto; • Lavoratore Autonomo o Libero Professionista. <p>Il rimborso è previsto nel limite massimo di 500,00 euro.</p>
Tutela Legale Circolazione	<p>Le garanzie sono prestate con <u>massimale di 50.000 euro.</u></p> <p><u>La garanzia "Circolazione Plus" prevede il massimo rimborso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • di 500 euro, per le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento; • di 1.000,00 euro per le spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida.
Patente Imprese	<p>Le garanzie sono prestate con <u>massimale di 50.000 euro.</u></p> <p>La garanzia "Diaria da Sospensione Patente di Guida" prevede una Diaria: da un minimo di 10,0 € ad un massimo di 100,00, per giorno, corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni. Qualora l'Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in polizza.</p> <p>Per la condizione aggiuntiva "ebbrezza" la diaria di polizza è corrisposta in misura del 50%.</p>
Guasti meccanici	<p>La garanzia è prestata, per ogni Sinistro, con un massimale di Indennizzo pari a Euro 4.000,00 iva compresa. In ogni caso, anche qualora si verificano più Sinistri, l'indennizzo complessivo non può superare il Valore Commerciale del Veicolo.</p> <p>Scoperti: la garanzia è prestata con i seguenti e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di riparazione nei centri indicati da Mapfre Assistencia, senza scoperto. • Diversamente con uno scoperto del 50% del valore di indennizzo con un minimo di € 2.000,00. <p>Sono ammessi all'Assicurazione i Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con targa italiana ed immatricolati in Italia; • di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali; • immatricolati per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il conducente; • con vetustà non superiore ad anni 10.
Assistenza	<p>Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: nel limite di 300,00 euro; • Trasferimento del veicolo: nel limite di 1.000,00 euro per sinistro • Officina mobile: nel limite di 200,00 euro; • Foratura: nel limite di 200,00 euro per la riparazione € 300,00 nel caso di ricovero presso l'officina; • Recupero del Veicolo fuori strada: nel limite di fino a 200,00 euro; • Spese di rimessaggio: nel limite di 50,00 euro; • Invio pezzi di ricambio: al rientro l'assicurato rimborserà il costo dei pezzi; • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): nel limite di a 1.500,00 euro. • Trasporto in autoambulanza in Italia: viene tenuto a carico il costo del viaggio fino ad una distanza di 300 Km A/R;

	<ul style="list-style-type: none"> • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: nel limite di 260,00 euro per sinistro accaduto in Italia e 500,00 euro se accaduto all'estero; • Spese albergo: nel limite di 520,00 euro; • Viaggio di un familiare: nel limite di 800,00 euro; • Rientro sanitario: nel limite di 2.000,00 euro; • Rientro salma: nel limite di 5.000,00 euro; • Anticipo spese prima di necessità: nel limite di 1.500,00 euro; • Anticipo delle cauzioni penali e civili: nel limite di 6.000,00 euro; • Anticipo spese legali: nel limite di 5.000,00 euro; • Interprete a disposizione: nel limite di 1.100,00 euro. <p>Limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza. ✘ La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni. ✘ Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi: I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all'autorità. • Relativamente alla garanzia Lifestyle: l'Assicurato deve denunciare lo stesso alla Struttura Liquidativa entro la data di scadenza del Premio della Polizza Auto, o della Tassa Automobilistica, telefonando: al numero verde 800 955 536 oppure, dall'estero, al numero +39 015 5829805 Alternativamente l'Assicurato può inviare una e-mail all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com, comunicando con precisione: <ul style="list-style-type: none"> - Nome e Cognome - Numero di polizza - Descrizione dell'Evento Assicurato, data di accadimento e causa - Recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla Struttura Liquidativa. • Relativamente alla garanzia Guasti Meccanici: Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero +39 015.255.95.39 segnalando l'avvenuto Guasto Meccanico, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data di Sinistro, e comunque prima di procedere alla riparazione del Guasto Meccanico. L'assicurato, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di immediato contatto con la Centrale Tecnica, dovrà in ogni caso provvedervi appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale relativa alla riparazione o sostituzione dell'organo meccanico. • Relativamente alla garanzia Assistenza: Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627, dall'estero: +39 015.25.59.741 Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico. • Relativamente alla garanzia tutela legale: Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> 1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; 2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS: <ul style="list-style-type: none"> • per posta elettronica a: sinistri@das.it. • per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alle garanzie Infortuni: l'Assicurato deve fornire la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale e certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro. La denuncia deve essere fatta all'Impresa o all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'Impresa sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all'Impresa, nei termini di cui sopra, mediante lettera raccomandata, mail o pec. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro relativo alla garanzia RICOVERO, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale rilasciato dall'Istituto di Cura. - In caso di sinistro relativo alla garanzia FRATTURA OSSEA, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica. - In caso di sinistro relativo alla garanzia ESTENSIONE ALLE LESIONI DEI LEGAMENTI DELLE ARTICOLAZIONI, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica rilasciata dall'Istituto di Cura.
	<p>Assistenza diretta / in convenzione Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla garanzia Lifestyle: La Compagnia si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell'Assicurato, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. • Relativamente alle garanzie Guasti Meccanici e Assistenza: La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento È prevista la possibilità di richiedere il frazionamento del premio con i relativi costi aggiuntivi: <ul style="list-style-type: none"> • 3% di aumento per il frazionamento semestrale; • 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; • 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione Il frazionamento è concedibile solamente qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit o con addebito su carta di credito. Questo tipo di frazionamento non comporta costi aggiuntivi.
<p>Rimborso</p>	<p>Non è previsto alcun rimborso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai clienti maggiorenni che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso o al conducente senza che le coperture offerte dal contratto siano necessariamente acquistate anche in abbinamento alla garanzia RC Auto.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,70%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
-------------------	--

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E' una modalit� alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali � prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonch� per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovr� a pena di improcedibilit� tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia "Assistenza")</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilit� di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente � tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a met�.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto offre, su base opzionale, diverse coperture assicurative contro i danni che può subire il veicolo e il conducente dello stesso, nonché protezione contro eventi e conseguenze negative in ogni caso legate al veicolo. È prevista la possibilità che alcune garanzie possano essere vendute solamente in abbinamento ad altre, e non possano essere abbinata ad altre ancora.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio.
- ✓ **Furto:** i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i danni da circolazione conseguenti a detti eventi.
- ✓ **Cristalli:** le rotture accidentali dei cristalli del veicolo.
- ✓ **Atti vandalici:** i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio.
- ✓ **Fenomeni naturali:** i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, e altri fenomeni naturali.
- ✓ **Collisione, Collisione con veicoli identificati non assicurati, Collisione con animali selvatici, Collisione integrativa, Collisione perdita totale:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione alle diverse condizioni previste dalle singole garanzie.
- ✓ **Maxicasco:** i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.
- ✓ **Pacchetto classic new:** danni da effrazione, perdita chiavi, danni a tappezzeria, spese per traino custodia, spese per nuova immatricolazione o passaggio proprietà, rimborso imposta proprietà, danni ai bagagli.
- ✓ **Pacchetto elite che in aggiunta alle garanzie "pacchetto classic" assicura:** ripristino airbag, lavaggio veicolo e trasporto.
- ✓ **Assistenza:** offre un servizio di assistenza e di "pronto intervento" per le varie circostanze legate alla circolazione del veicolo o inerenti l'Assicurato.
- ✓ **Infortunati del Conducente:** gli infortunati subiti dal conducente durante la circolazione per i casi di "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".
- ✓ **Infortunati veicoli non assicurati:** gli infortunati subiti dal conducente durante la circolazione, esclusivamente in caso di collisione avvenuta tra il veicolo assicurato ed un veicolo non coperto



Che cosa non è assicurato?

- In generale, per tutte le garanzie sono esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Sono inoltre esclusi i danni verificatisi a seguito di partecipazione del veicolo a competizioni sportive, e i danni conseguenti ad atti di guerra e terrorismo.
- Nel dettaglio, le principali esclusioni per le singole garanzie, se presenti:
- ✗ **Incendio:** i danni provocati da fenomeno elettrico.
 - ✗ **Furto:** gli accessori non stabilmente fissati.
 - ✗ **Cristalli:** le rotture non accidentali (ad esempio l'effrazione per tentato furto o atto vandalico).
 - ✗ **Atti vandalici:** i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli.
 - ✗ **Collisione, Collisione con veicoli identificati non assicurati, Collisione con animali selvatici, Collisione integrativa, Collisione perdita totale:** le ruote e le cose trasportate.
 - ✗ **Maxicasco:** le ruote e le cose trasportate.
 - ✗ **Assistenza:** i danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza.
 - ✗ **Infortunati del Conducente:** i danni conseguenti a sinistri per i quali il contraente non risulta abilitato alla guida del veicolo assicurato o nel caso di veicolo guidato da persona per la quale sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 o 187 del C.S.
 - ✗ **Infortunati veicoli non assicurati:** i sinistri in cui non vi sia stata collisione tra i veicoli.
 - ✗ **Infortunati CARD:** le garanzie "morte" "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".
 - ✗ **Infortunati del conducente e del tempo libero:** gli infortunati derivanti dalla pratica di sport a livello professionale.
 - ✗ **Sospensione Patente:** ritiro patente per superamento limiti di velocità oltre 60 km/h o ebbrezza oltre 1,5 gr/l.
 - ✗ **Guasti meccanici:** tutti i danni non qualificabili come Guasto Meccanico, a titolo esemplificativo: i servizi di normale manutenzione Guasti o i danni conseguenti alla normale usura del veicolo.

dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione.

- ✓ **Infortuni CARD:** infortuni subiti dal conducente durante la circolazione in caso di sinistro dove sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto limitatamente all'invalidità permanente.
- ✓ **Infortuni del conducente e del tempo libero:** infortuni subiti dal Contraente e dai componenti il suo Nucleo Familiare durante le attività della Vita Privata per i casi di "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".
- ✓ **Sospensione Patente:** prevede una diaria giornaliera per il periodo di sospensione della patente di guida.
- ✓ **Foratura:** intervento di assistenza in caso di foratura.
- ✓ **Guasti meccanici:** sostituzione e riparazione di guasti a motore, cambio e dispositivo di trasmissione.
- ✓ **Lifestyle:** nel caso di perdita del lavoro da parte dell'assicurato, viene garantito il pagamento del premio di polizza per l'anno successivo a quello nel quale viene perso il lavoro.
- ✓ **Tutela legale circolazione:** copre le spese che l'Assicurato deve sostenere per difendersi sia in giudizio che in fase stragiudiziale.
- ✓ **Patente imprese:** copre le spese che l'Assicurato deve sostenere per difendersi sia in giudizio che in fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo, oltre a garantire una diaria giornaliera per il periodo di sospensione della patente di guida.

- ✗ **Lifestyle:** la perdita di impiego a seguito di licenziamento per giusta causa o volontà dell'Assicurato.
- ✗ **Tutela legale circolazione:** le controversie tra Vittoria e l'Assicurato.
- ✗ **Patente imprese:** il veicolo non è coperto da regolare copertura RCA.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura.
- ! Le garanzie possono prevedere massimi indennizzi e franchigie.
- ! Il massimo indennizzo rappresenta l'importo massimo liquidabile dall'Impresa per la specifica garanzia.
- ! La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del veicolo, modifica dell'alimentazione, subentro di un comproprietario).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.

Il contratto auto è sempre di durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e può prevedere frazionamenti della rata di premio, salvo che non sia una polizza di durata temporanea.

Nel caso in cui la copertura sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale o della rata di premio.

Nel caso in cui la copertura non sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la proroga della copertura alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata, è prevista per le sole rate intermedie.

Per la polizza temporanea la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

La polizza, se viene venduta in abbinamento ad una copertura RCA viene considerata senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza annuale di polizza non occorre dare alcuna disdetta. La copertura in ogni caso è estesa per i 15 giorni successivi o fino a che non decorre una nuova copertura.

Prima della scadenza annuale pattuita il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia.